



REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

DELIBERA DI C.C. N° 75 DEL 29/06/1994

Integrato con delibera n°85 del 18/12/2000

Integrato con delibera N°66 del 30/11/2001

Integrato con delibera di C.C.N° 18 del 28/03/2003

Integrato con delibera di C.C.N° 72 del 22/12/2015

Il presente Regolamento è composto da n.21 pagine per un totale di n.53 Articoli

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del detto D.Lgs.

Art. 2

Gestione del Servizio

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

a) in forma diretta;

b) in concessione ad apposita azienda speciale;

c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15

novembre 1993, n. 507.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione .

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

4. Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

5. Il servizio delle pubbliche affissioni potrà essere appaltato anche separatamente dal servizio dell'imposta sulla pubblicità.

Art. 3

Funzionario Responsabile

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'Assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

a) l'organizzazione del personale;

b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" , che assumono la forma di "determinazione" , dovranno essere numerati con un'unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Municipale.

CAPO I

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 4

Presupposto dell'imposta

(Art. 5 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

Art. 5

Soggetto passivo dell'imposta

(Art. 6 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

(Art. 3, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Art. 6

Obbligo della dichiarazione

(Art. 8 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.

2. Sarà cura del "funzionario responsabile" di cui al precedente art. 3 prendere le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.

3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale

pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 7

Casi di omessa dichiarazione

(Art. 8, comma 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

-all'art. 12 - effettuata mediante insegne, locandine, targhe, standardi o qualsiasi mezzo non espressamente previsto;

-all'art. 13 - effettuata con veicoli;

-all'art. 14. commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettro-meccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

-all'art. 14, comma 4- realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;

-all'art. 15, comma 1- effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;

comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio

comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;

comma 4 -effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;

comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Art. 8

Piano generale degli impianti

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1994, n. 507)

1. Entro il 30 giugno 1995, il "Responsabile del servizio", di cui all'art. 3, proporrà alla Giunta Municipale, in applicazione del presente regolamento, il "Piano Generale degli impianti".
2. Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:
 - a) il censimento degli impianti in atto;
 - b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

Art. 9

Tipologie e quantità degli impianti pubblicitari

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il piano generale degli impianti dovrà prevedere le seguenti tipologie e quantità degli impianti:
 - a) n. 5 impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;
 - b) n. 5 impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;
 - c) n. 20 impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
 - d) n. 10 impianti ai margini delle strade.

Art. 10

Procedure per ottenere il provvedimento

per l'installazione degli impianti e di altre forme pubblicitarie a carattere permanente o temporaneo esposte all'esterno degli esercizi

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, delle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal *Funzionario Responsabile di cui all'articolo 3* ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.
4. L'autorizzazione per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. 507/1993), superiore a 5 giorni

sarà rilasciata dal **Funzionario Responsabile di cui all'articolo 3** sentita la Commissione Edilizia.

5. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 2 mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 3 mesi.

Art 11 Rimborso spese

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata attestato di versamento in c/c postale n. 17187808 intestato a: "Comune di Capri - Servizio Tesoreria" attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di € 10,33, così determinato:

a) diritti di istruttoria -sopralluoghi compresi	€	7,75
b) rimborso stampati	€	2,58
	Totale €	10,33

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 12 Esposizione della pubblicità a cura del Comune

1. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, ove l'ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.

2. In tale caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'ufficio tecnico comunale, nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.

Art. 13 Caratteristiche delle forme pubblicitarie

1. L'esposizione all'esterno degli esercizi, e comunque di qualsiasi fabbricato, di forma pubblicitaria a carattere permanente, deve essere autorizzata dal Responsabile del Settore Urbanistico ed Edilizia Privata che, nei casi previsti dalla normativa sulla tutela del paesaggio, dovrà acquisire il necessario nulla osta paesaggistico.

2. Le forme pubblicitarie dovranno adattarsi all'ambiente circostante e la scelta della forma e del materiale dovrà essere scrupolosamente selezionata tra i materiali consigliati: maiolica - ferro - legno - marmo, usando colori non fluorescenti ma che ben si inseriscono nel contesto dell'ambiente circostante.

3. E' fatto assoluto divieto di utilizzare materiale plastico e derivati o di lettere autoadesive di qualsiasi colore e dimensione.

4. le forme pubblicitarie esposte all'esterno dell'esercizio possono essere illuminate con luce riflessa qualora l'impianto o il punto di illuminazione sia ben collocato e possibilmente mascherato.

5. L'esposizione di impianti pubblicitari all'esterno dei fabbricati, a carattere temporaneo, dovrà essere autorizzata dal Responsabile del Settore Urbanistico ed Edilizia privata, nel rispetto delle norme sulla tutela del paesaggio e di quelle del regolamento Edilizio.

6. La pubblicità posta all'esterno di veicoli mobili dovrà essere formalmente autorizzata dal Responsabile del Comando di Polizia Municipale, verificata la conformità di tale pubblicità alle disposizioni del Codice della Strada e di qualsiasi altra norma statale, nonché dei criteri e delle norme contenute negli atti regolamentari del Comune di Capri.

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE

Art. 14

Modalità di applicazione dell'imposta (Art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo oggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7. commi 2, 6 e 7 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 15

Pagamento dell'imposta (Art. 9 D.lgs. 507/93)

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato "Comune di Capri - Servizio Tesoreria" ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, direttamente al suo concessionario anche mediante conto corrente postale o bonifico bancario, con arrotondamento a 1,00 euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 euro o per eccesso se è superiore. L'attestazione

dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37.

3. *La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.*

~~4. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può richiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di 90 giorni.~~

Art. 16

Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale (Art. 9, comma 7, D.Lgs 507/93)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa. per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1, sarà rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Municipale.

~~**Art. 17**~~

~~**Rettifica ed accertamento d'ufficio (Art. 10 del D.Lgs. 507/93)**~~

~~1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o accertamento di ufficio, notificando al contribuente, a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.~~

~~2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.~~

~~3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.~~

Art. 18
Tariffe

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune o al concessionario che vi subentra una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 501/93, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 1, 16 e 11 del richiamato D.lgs., che saranno riportati in tariffa per farne parte integrante. Un'esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità in modo che possa essere facilmente consultato da chi ne abbia interesse.

Art. 19
Riduzione dell'imposta
(Art. 16 D.Lgs. 507/93)

1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 16 D.Lgs. 507/93.

Art. 20
Esenzioni dall'imposta
(Art. 17 del D.Lgs. 501/93)

1. Trovano applicazione le esenzioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 501/93.

Art. 21
Gestione contabile dell'imposta

1. Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. 507/93.

2. Il Capo Sezione della Ragioneria ed il Funzionario Responsabile di cui al precedente art. 3 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

Art. 22
Contenzioso

1. *contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria secondo il disposto* dell'art. 80 della D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30/12/1991, n. 413".

Art. 23

Maggiorazioni consentite ai Comuni.

1. *In relazione al disposto dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 507/93, essendo questo Comune interessato a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di afflusso e ricettività, alle tariffe di cui agli art. 12, comma 2,3,4 e 5 ed agli art. 14 e 15 del D.Lgs. 507/93, per il periodo dai 1° giugno al 30 settembre viene applicata una maggiorazione del 50%.*
2. *Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 507/93, modificato dall'art. 10, comma 1 lettera b) della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 art. 10, comma 1, che dà facoltà al comune della classificazione in due categorie del territorio per l'applicazione di una maggiorazione per la pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni limitatamente ai manifesti di carattere commerciale, suddite il territorio del Comune nelle seguenti categorie:*

CATEGORIA A: zona del centro Storico a rilevante carattere commerciale configurata nelle strade di: Via C. Colombo con annessa Piazza Vittoria, Piazzetta A. Ferraro e aree del porto turistico e commerciale - Via Provinciale Marina Grande - Via Roma con annesso Piazzale Europa e Piazza Martiri D'Ungheria - Piazzetta A. Diaz compresa l'intera area della stazione superiore della linea urbana della funicolare - Piazza Umberto I° - Via V. Emanuele - Via Camerelle - e tutti gli specchi d'acqua e gli spazi aerei circostanti e ricadenti nel territorio comunale, limitatamente ai messaggi pubblicitari visibili ad occhio nudo da qualsiasi luogo pubblico.

CATEGORIA B: tutte le altre strade o piazze non richiamate.

A tutte le forme pubblicitarie e per tutte le affissioni ricadenti o esposte nella categoria A, viene applicata la maggiorazione del 150%, fatte salve le esenzioni e riduzioni previste dal presente regolamento.

LIMITAZIONI E DIVIETI

(Art. 3, comma 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Art. 24

Divieti generici

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in generale, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) L'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R., 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) L'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) L'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 25

Divieto sulla pubblicità fonica

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico è vietata.

Art. 26

Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni - Circolazione

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:

- divieto assoluto di lancio di volantini o altro materiale pubblicitario anche a carattere sociale ed assistenziale;
- divieto di petulanza durante la distribuzione di volantini o altro materiale pubblicitario;
- divieto di circolazione di persone o automezzi con cartelli o altro materiale pubblicitario.

Art. 27

Divieto alla pubblicità luminosa

1. E' vietata su tutto il territorio comunale l'installazione di impianti pubblicitari luminosi fatta eccezione per quelli di pubblica utilità (Ospedali, Farmacie, forze dell'ordine) limitatamente ai segnali di localizzazione.

SANZIONI

Art. 28

Sanzioni tributarie e interessi

(Art. 23 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 30% dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. *Le soprattasse previste dal precedente comma 1 sono ridotte ad un terzo se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.*

~~4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora in misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.~~

Art. 29

Sanzioni amministrative

(Art. 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 597)

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nella sanzioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 103,29 (centoventitre/29) a € 1.032,91 (milletrentadue/91) con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti o dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, all'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 16.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi della sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e della impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 8.

CAPO II
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 30
Istituzione del servizio

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, il servizio delle "Pubbliche affissioni" .

Art. 31
Soggetto passivo

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Art. 32
Definizione e finalità del Servizio
(Art. 18, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Gli impianti verranno suddivisi per destinazione di tipologia di manifesto, nel momento della loro installazione.

3. Fino a tale istituzione ed installazione il Comune provvederà alla affissione di soli manifesti di materiale cartaceo con grammatura non superiore a 100 gr. x metro quadrato e realizzati in carta non lucida.

SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

Art. 33

Superficie degli impianti

(Art. 18, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 12 (dodici) per ogni mille abitanti.
2. La Giunta Municipale, sentita la Commissione Edilizia, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto .

Art. 34

Ripartizione della superficie e degli impianti

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 507/93)

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
 - a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica il 30%
 - b) alle affissioni di natura commerciale il 60%
 - c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette il 10%
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 35

Spazi privati per le affissioni dirette

1. per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, Comma 3, del D.Lgs. 507/93, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.
2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 36
Autorizzazione per le affissioni dirette

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.
2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate 2 copie:
 - a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
 - b) della relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
 - c) delle planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
 - d) del disegno dell'impianto;
 - e) della fotografia dello stato dei luoghi.
2. L'autorizzazione, sentita la Commissione Edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal Sindaco.
3. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di tre mesi.
4. L'autorizzazione è valida per anni 4 (quattro) dalla data del rilascio.
5. Alla scadenza il concessionario può richiedere la proroga dell'autorizzazione per ulteriori anni 4 (quattro) almeno sei mesi prima della scadenza riproducendo istanza ed allegati di cui alla prima autorizzazione.
6. La mancanza di richiesta di rinnovo gli impianti dovranno essere rimossi a cura del concessionario e ripristinato lo stato dei luoghi originario.
7. Il Comune, se interessato, potrà richiedere il possesso degli impianti previa motivata relazione dell'ufficio incaricato e definizione del corrispettivo da pagare per tale acquisto.
8. Le condizioni per l'esposizione dell'impianto verranno specificate di volta in volta all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
9. In caso di mancata ottemperanza a disposizioni o condizioni, il Comune può richiedere la immediata rimozione degli impianti; in caso di diniego o di mancata ottemperanza, provvederà autonomamente alla rimozione addebitando al concessionario le spese sostenute. Diversamente, dandone preventiva comunicazione al concessionario, il Comune potrà acquisire gli impianti gestendoli direttamente.

Art. 37
Rimborso spese

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 36 dovrà essere allegata attestazione di versamento sul c/c postale 17187808 intestato: "Comune di Capri - Servizio Tesoreria" attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di € 25,82, così determinato:

a) Diritti di istruttoria - sopralluoghi compresi	€ 15,49
c) Rimborso stampati	€ 10,33
Totale	€ 25,82

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

Art. 38

Modalità per le pubbliche affissioni (Art. 22 del D.Lgs. 507/93)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della prenotazione della commissione per la campagna pubblicitaria, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. Le prenotazioni di spazi pubblicitari di cui al precedente comma devono essere presentate in carta semplice all'ufficio protocollo della Città di Capri; le istanze pervenute per posta, fax o PEC (protocollo.cittadicapri@legalmail.it) verranno considerate pervenute successivamente a quelle presentate direttamente allo sportello nel medesimo giorno, mantenendo il rispettivo ordine cronologico.

La richiesta deve contenere: a) l'esatta dicitura del messaggio pubblicitario, b) la dimensione effettiva dei manifesti, c) il numero dei manifesti da affiggere, d) il periodo di affissione con indicazione precisa della data di inizio e di quella di fine; e) telefono, fax, mail o PEC per le comunicazioni.

Le richieste di prenotazioni per un periodo superiore a dieci giorni e per massimo di un mese devono essere presentate nel mese che precede la richiesta di affissione e, comunque, non oltre il 20 dello stesso mese.

Le richieste pervenute dopo il 20 del mese saranno prese in considerazione solo se vi è disponibilità e saranno, d'intesa con il richiedente, considerate per il mese successivo.

L'Ufficio potrà procedere all'esazione dei diritti all'atto della richiesta di affissione e ciò non rappresenterà accettazione dell'affissione che potrà essere respinta entro il giorno 22 del mese precedente l'affissione con comunicazione dell'Ufficio. Il diniego darà diritto al rimborso. In ogni caso il pagamento dovrà avvenire prima della data di inizio dell'affissione pena l'annullamento della commissione.

Ricevute le prenotazioni l'ufficio mensilmente procede alla graduatoria. La graduatoria per ciascun impianto sarà formata in funzione della cronologia (data e ora) di arrivo delle richieste. Le istanze non rientranti nella graduatoria non hanno diritto all'assegnazione salvo che vi sia disponibilità nell'impianto richiesto vuoi per ulteriori disponibilità, rinuncia o altro oppure in un impianto diverso da quello richiesto.

Nel caso che la richiesta di prenotazione pervenga da ditte, marchi o insegne che già hanno usufruito degli spazi, nei mesi precedenti le stesse saranno inserite in graduatoria dopo coloro che hanno avanzato la richiesta per la prima volta.

Le società che avanzano richiesta per conto di terzi devono indicare il nominativo della ditta per la quale si richiede l'affissione. La mancanza di tale indicazione fa ritenere nulla la richiesta medesima. La richiesta per tali società tiene conto di quanto precisato al punto 4).

3. Per ogni singola campagna pubblicitaria può essere prenotato un quantitativo massimo non superiore a numero 2 fogli formato 70x100 per singolo impianto, ovvero numero 1 foglio formato 100x140 per i singoli

impianti adeguati a tale formato, per una durata di esposizione minima di 10 giorni e massima di 30 giorni.

La graduatoria è inserita mensilmente sul sito della Città di Capri.

4. Il messaggio pubblicitario non potrà essere sostituito nel corso dell'affissione programmata ed eventuali variazioni di messaggio anche parziale, del testo o della grafica, daranno luogo ad una nuova richiesta, non sostitutiva della precedente. Le eventuali applicazioni di adesivi, strisce e similari sul manifesto già affisso, sono considerate nuove e distinte affissioni e pertanto sono assoggettate al pagamento del relativo diritto.

5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione al committente.

7. Nei casi di cui al comma 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

9. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. 10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 258,23 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato di oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

11. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

12. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

13. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

14. Eventuali reclami in ordine alle modalità di effettuazione dell'affissione dovranno essere presentati per iscritto al Servizio affissioni entro e non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione.

15. La mancata presentazione nei termini del reclamo costituisce accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la rinuncia ad ogni pretesa.

16. Il Comune si riserva di non effettuare o sospendere l'affissione di manifesti il cui contenuto appaia in contrasto con disposizioni di legge, o possa arrecare turbamento alla sensibilità pubblica, in attesa che gli Organi competenti esprimano il loro parere.

Art. 39
Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto nelle forme di legge gli eventuali adempimenti fiscali, almeno cinque giorni lavorativi precedenti alla data di affissione. La mancata consegna del materiale nel predetto termine farà slittare l'affissione sino alla prima data disponibile. Eventuale materiale in eccesso sarà conservato e reso disponibile al ritiro per un periodo di trenta giorni seguenti alla scadenza della campagna pubblicitaria, oltre tale data il materiale sarà avviato per la distruzione senza alcuna comunicazione.

2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi.

3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Art. 40
Annullamento della commissione

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.

2. Nei casi previsti dal comma 7 e 8 del precedente articolo 38, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella prenotazione.

3. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

4. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per trenta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata a disposizione dell'interessato.

5. Decorsi i trenta giorni il materiale sarà avviato per la distruzione senza alcuna comunicazione.

TARIFFE

Art. 41 Tariffe (Art. 19 del D.Lgs. 507/93)

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 507/93, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli art. 19, 20 e 21 del richiamato D.Lgs.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

Art. 42 Maggiorazioni consentite ai Comuni turistici

1. In relazione al disposto dell'art. 3, comma 6, D.Lgs. 507/93, essendo questo Comune interessato a rilevanti flussi turistici desunti da oggettivi indici di afflusso e ricettività alle tariffe di cui all'art. 19 del D.Lgs. 507/93, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, per il periodo dal 1 giugno al 30 settembre viene applicata una maggiorazione del 50%.

Art. 43 Riduzione del diritto (Art. 20 del D.Lgs. 507/93)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 44;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 44 Esenzioni dal diritto (Art. 21 del D.Lgs. 507/93)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;

- d) i manifesti delle autorità dei polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

Art. 45

Pagamento del diritto -Recupero di somme (Art. 19, comma 7, dal D.Lgs. 507/93)

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 507/93.
2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del richiamato D.Lgs.

Art. 46

Gestione contabile delle somme riscosse

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 507/93.
2. Il Capo Sezione dell'Ufficio Ragioneria ed il Funzionario Responsabile di cui al precedente articolo n. 3 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

Art. 47

Contenzioso

1. *Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria secondo il disposto dell'articolo 80 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30/12/1991, n. 413".*

Art. 48

**Sanzioni tributarie ed interessi -Sanzioni amministrative
(Artt. 23 e 24 del D.Lgs. 507/93)**

1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 507/93.

CAPO III

NORME FINALI

Art. 50

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 507/93, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 51

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 52

Variazioni del Regolamento

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune, a norma di legge.

Art. 53

Entrata in vigore

(Art. 36, comma 2, D.Lgs. 501/93)

1. Il presente regolamento entra in vigore con il 1° del mese successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione del presente Regolamento.